

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 11075/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11075 del 2021, proposto da

Stefania Amoroso, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Acampora, Riccardo Ferretti, Margherita Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, Cineca, Commissione per la Predisposizione dei Questionari per il Test di Medicina, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università di Roma "Sapienza", Università degli Studi Federico II di Napoli, Università Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Sassari, Università di Foggia, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti, Università degli Studi di Cagliari, Università di Bologna "Alma Mater Studiorum, non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Foggia, Università Politecnica delle Marche - Ancona, Università degli Studi Bari, Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Margherita Marrocco, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Maria Pia Gentile, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- a) della graduatoria definitiva relativa alla prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata dal MUR in data 28/09/2021, nonché dei successivi scorrimenti e aggiornamenti, redatta all'esito delle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui viene assegnato alla ricorrente il punteggio di 29,20 e la colloca alla posizione 24415;
- b) degli elenchi di numero di protocollo sconosciuto dei vincitori assegnati e prenotati, pubblicati in data 28/09/2021 sui siti web degli atenei di seguito indicati, nonché degli ulteriori scorrimenti e aggiornamenti di graduatoria successivamente pubblicati, relativi ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria,

per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui non comprendono la ricorrente per l'ammissione ai corsi di laurea presso i seguenti atenei: Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università di Roma “Sapienza”, Università degli Studi Federico II di Napoli, Università Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Sassari, Università di Foggia, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Università degli Studi “G. D'Annunzio” Chieti, Università degli Studi di Cagliari, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”;

c) dei decreti di numero e data sconosciuti adottati dai Rettori dei predetti atenei di approvazione degli elenchi sub b) e degli ulteriori aggiornamenti e scorrimenti di graduatoria;

d) dei quesiti come predisposti dal CINECA identificati ai numeri 9, 26 e 55 del test a risposta multipla somministrato alla ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a) corrispondenti ai quesiti numero 21, 23 e 58 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR;

e) dei quesiti numero 57, 58, 59 e 60 del test a risposta multipla somministrato alla ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a) corrispondenti ai numeri 60, 55, 59 e 53 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR;

f) di tutti gli atti e verbali di data e numero sconosciuto, provenienti dalla Commissione per la predisposizione dei questionari per il test di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, con i quali sono stati predisposti e approvati i quesiti da somministrare alle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022;

g) dei provvedimenti di data e numero sconosciuto con i quali è stato individuato il contingente di posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso tutte le università italiane, per i candidati dei paesi UE

e non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022, come fissato e stabilito dal DM 740 del 25/06/2021 anch'esso impugnando;

h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;

nonché per l'accertamento:

i) del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 5,3 punti aggiuntivi ai 29,20 già conseguiti, dovuti all'annullamento dei quesiti impugnati sub d);

l) del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio dovuto all'annullamento dei quesiti impugnati sub e) pari a, complessivamente, 6,4 punti;

m) del diritto della ricorrente al risarcimento in forma specifica annesso all'immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) presso uno degli atenei prescelti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Margherita Marrocco e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Istruzione e di Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Università degli Studi di Salerno - Fisciano e di Università degli Studi Roma Tor Vergata e di Università degli Studi Napoli Federico II e di Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Università degli Studi Sassari e di Università degli Studi Foggia e di Università Politecnica delle Marche - Ancona e di Università degli Studi Bari e di Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti e di Università degli Studi Cagliari e di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Roma La Sapienza;

Vista la domanda cautelare con cui la ricorrente ha chiesto l'ammissione con riserva alla facoltà prescelta;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati contestando in particolare, sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, che: 1) alcuni quesiti del test di accesso erano erronei, ambigui o non originali; 2) la non risolvibilità del quesito n. 56 ha determinato una rilevante perdita di tempo, pregiudicando la possibilità di rispondere correttamente ai quesiti successivi; 3) la determinazione del fabbisogno di medici è illegittima sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione, anche in ragione della circostanza che vengono considerati anche medici che non esercitano effettivamente la professione; considerato che, con riferimento al primo motivo di ricorso, le contestazioni di parte ricorrente implicano un sindacato sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, ammissibile solo in presenza di palese illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, erroneità dei fatti (v. la costante giurisprudenza di questa sezione sul punto, tra cui da ultimo Tar Lazio, sez. III, n. 11328 del 4 novembre 2021; ord. Tar Lazio, sezione III, n. 6541 del 19 novembre 2021);

che, fatti salvi eventuali approfondimenti propri della fase di merito, non appaiono allo stato presenti profili di manifesta illogicità, contraddittorietà, illogicità ed erroneità dei quesiti;

che peraltro la censura di non originalità del quesito n. 23 non appare fondata, atteso che i dati numerici del quesito proposto per l'accesso alla facoltà di medicina erano differenti rispetto a quelli del quesito proposto per l'accesso alla facoltà di veterinario e ciò imponeva anche ai candidati che avevano partecipato ai test di veterinaria di effettuare un nuovo calcolo;

considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che lo stesso non appare allo stato fondato atteso che le modalità di svolgimento del test consentono di accantonare i quesiti per i quali si riscontra una difficoltà di risoluzione, per poi eventualmente ritornarvi dopo avere risposto a quesiti più semplici o ben conosciuti;

considerato che, con riferimento al terzo motivo di ricorso, a prescindere da profili di infondatezza della censura anche in considerazione del sensibile aumento dei posti rispetto agli anni precedenti (v. giurisprudenza di questa sezione, tra cui da ultimo ord. Tar Lazio Roma, sez. III, n. 6509 del 18 novembre 2021), non risulta provato l'interesse ad agire, tenuto conto del non elevato punteggio ottenuto dalla ricorrente e della conseguente posizione in graduatoria (punteggio di 29,20 con una posizione in graduatoria di 24.415; i posti disponibili sono 14.020 e ai fini dell'accesso è allo stato necessario il raggiungimento di un punteggio superiore a 36);

ritenuto pertanto che non può ritenersi sussistente il *fumus boni iuris*, necessario ai fini della concessione della tutela cautelare richiesta;

ritenuto infine di poter compensare le spese processuali della presente fase, tenuto conto della natura della controversia e dell'esigua attività difensiva delle altre parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare con compensazione delle spese processuali della presente fase.

Si comunichi alle parti a cura della Segreteria.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Dalila Satullo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Dalila Satullo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Daniele**

## IL SEGRETARIO